

CONFERENZA NAZIONALE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI PARI OPPORTUNITA'

STATUTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI PARI OPPORTUNITA'

ART. 1

Istituzione della Conferenza

Tra le suddette è istituita la **Conferenza Nazionale delle Commissioni Consultive regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di Pari Opportunità** per il conseguimento degli obiettivi nel presente Statuto. La Conferenza, espressione delle Commissioni consultive regionali delle Pari opportunità o altrimenti denominate (a titolo esemplificativo comitati, centri etc.), unica Conferenza nazionale delle Commissioni di Pari Opportunità incardinata nelle Istituzioni regionali, ha sede in Roma.

ART. 2

Finalità e compiti

La Conferenza è diretta espressione delle Commissioni Consultive regionali di Pari Opportunità, quali organismi autonomi di garanzia rispetto al Consiglio e alle Giunte Regionali, d'ora in poi CRPO.

La Conferenza si pone l'obiettivo di valorizzare il ruolo istituzionale delle CPO regionali e, al contempo, di uniformare le relative normative regionali, ai fini del migliore svolgimento dei compiti loro affidati nell'interesse della collettività e dei singoli cittadini.

La Conferenza, nel rispetto delle funzioni e prerogative stabilite dalle leggi regionali istitutive di ciascuna CRPO, per raggiungere le finalità assegnatele:

- a) promuove e mantiene rapporti con il Ministero delle Pari Opportunità, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e delle Province autonome e con ogni altro organismo o ente istituzionale nazionale, comunitario e/o internazionale operante nel settore delle pari opportunità;
- b) assume le iniziative ritenute opportune per la valorizzazione delle funzioni e delle prerogative istituzionali delle CRPO e del ruolo di garanzia nell'ordinamento e delle attività di Pari Opportunità;
- c) promuove e sollecita su base unitaria nazionale l'adozione di una normativa uniforme in materia, che possa facilitare l'esercizio delle funzioni istituzionali delle CRPO ed al tempo stesso promuove l'interscambio informativo;
- d) attiva iniziative di studio, ricerca e confronto sulle problematiche connesse indirettamente e direttamente alle tematiche delle pari opportunità, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
- e) promuove il raccordo e l'interlocuzione oltre che con le istituzioni nazionali e sopranazionali, nelle diverse articolazioni, anche con le associazioni di rilievo nazionale e sopranazionale, al fine di creare una rete anche con le istituzioni.

ART. 3

Organi della Conferenza

Sono organi della Conferenza:

- a) l'Assemblea
- b) la Presidente
- c) l'Ufficio di Coordinamento

ART.4

Assemblea

L'Assemblea è costituita dalle Presidenti delle Commissioni consultive di pari opportunità delle Regioni e delle Province autonome, altrimenti denominate, istituite con leggi regionali, quali organismi consultivi della Giunta e/o del Consiglio regionale, in quanto organismi autonomi e di garanzia, non eletti dalle consultazioni regionali.

In caso di impossibilità a partecipare, ciascuna componente può farsi validamente rappresentare da una propria delegata, scelta tra le componenti dell'organismo presieduto. In caso di necessità di ampia adesione è sufficiente un parere scritto.

L'Assemblea determina gli indirizzi e le direttive per il funzionamento della Conferenza, ne stabilisce e verifica il programma di lavoro annuale.

L'Assemblea è altresì composta dal designato di ciascuna Regione che ad oggi non dispone di una CRPO consultiva, quale organismo autonomo di garanzia del Consiglio e/o della Giunta Regionale (a titolo esemplificativo Lazio, Liguria, Emilia-Romagna e Sardegna). In tal caso, la designata dal Presidente del Consiglio della Regione potrà partecipare all'Assemblea ma non avrà diritto al voto e la partecipazione della stessa non sarà valida al fine del computo dei presenti.

ART. 5

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno 4 volte l'anno.

L'Assemblea è convocata per iscritto dalla Presidente entro 10 giorni dalla data fissata per l'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche 3 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può essere convocata in presenza o, in caso di necessità e urgenza, in modalità telematica.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata, sottoscritta da almeno 5 componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza delle presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più una delle componenti.

Per la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 delle componenti.

ART. 6

La Presidente Nazionale

La Presidente è eletta a maggioranza qualificata di 2/3 tra le componenti, nel rispetto di un criterio di rotazione. Il mandato ha la durata di 12 mesi e non è rinnovabile.

La Presidente ha la rappresentanza politica della Conferenza e ne è portavoce. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di coordinamento, attuandone le decisioni e gli indirizzi.

La Presidente nomina la Vice Presidente, alla quale può delegare l'adempimento delle sue funzioni.

ART. 7

Ufficio di coordinamento

L'ufficio di Coordinamento è composto da 5 componenti, oltre la Presidente.

È nominato dall'Assemblea a maggioranza qualificata di 2/3, in modo da assicurare una rappresentanza equilibrata degli organismi regionali, sia sotto il profilo politico che geografico.

L'Ufficio di Coordinamento dura in carica 12 mesi e si riunisce su indicazione della Presidente e comunque per le funzioni preparatorie ed esecutive delle decisioni dell'Assemblea e delle altre funzioni ad esso delegate dall'Assemblea medesima.

ART. 8

Norma transitoria

Il primo ufficio di coordinamento scade dopo 12 mesi.